

Sentenza: n. 269 del 13 luglio 2007

Materia: vincoli comunitari per la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 4 DPR 31 agosto 1972 n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) ed articolo 117 comma 1 Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 18-quater, comma 5 della legge 5 settembre 1991, n. 22 della Provincia di Trento (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'articolo 3 comma 1 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto l'articolo 18 quater comma 5 della legge provinciale di Trento n. 22/1991 (introdotto dalla l. p. n. 16/2005).

Detta norma consente ai proprietari di aree gravate da vincolo di espropriazione di realizzare direttamente le attrezzature ed i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale ed alla cui attuazione è preordinato il vincolo. La stessa disposizione prevede la necessità di procedere alla stipula di apposita convenzione con il Comune per la disciplina delle modalità di realizzazione e gestione delle attrezzature e dei servizi.

La norma viene impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con i vincoli posti dal diritto comunitario alla potestà legislativa regionale: in particolare la disposizione – come formulata – consente, secondo il ricorrente Governo, di realizzare opere pubbliche senza l'osservanza di quelle procedure di evidenza pubblica nella scelta dell'appaltatore, richieste (almeno per importi superiori alle cd. soglie comunitarie) dalle direttive U.E. in materia di lavori, servizi e forniture.

La Provincia di Trento resiste al ricorso sul presupposto che la fattispecie esula dal campo dei lavori pubblici e dall'applicazione della relativa disciplina sugli appalti: secondo la Provincia, infatti, la realizzazione di infrastrutture da parte di un soggetto privato non dà luogo all'esecuzione di un'opera pubblica ma rimane intervento privato (sebbene il proprietario abbia l'obbligo di garantire la fruizione del bene ad uso pubblico secondo modalità definite dalla convenzione). A tale argomentazione difensiva

aggiunge che, comunque - anche ove si ritenesse la natura pubblica dell'opera - la disposizione impugnata non sarebbe illegittima in quanto essa non deroga all'applicazione della normativa comunitaria, che è sempre prevalente e direttamente operante nell'ordinamento interno.

Procedendo alla decisione del merito, la Corte accoglie il ricorso governativo e dichiara l'illegittimità della disposizione impugnata per contrasto con l'articolo 117 Cost. che, come noto, impone anche alle Regioni il rispetto dei limiti derivanti dall'ordinamento comunitario.

Nella motivazione della pronuncia - confermando quanto già espresso nella sentenza n. 129/2006, in relazione ad analoga disposizione della Regione Lombardia - la Corte afferma che la fattispecie configurata dalla norma impugnata è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie in materia di appalti.

Come noto tali direttive impongono l'adozione di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto appaltatore per la realizzazione di opere di importo pari o superiore ad un certo valore (cd. soglia comunitaria).

Detto obbligo vale non solo nel caso in cui l'attribuzione dell'appalto sia di competenza di un ente pubblico territoriale o di altro organismo di diritto pubblico, ma anche nel caso in cui sia un soggetto privato a realizzare direttamente un'opera di interesse pubblico.

Da qui il contrasto dell'impugnata norma provinciale con l'ordinamento comunitario e la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Per completezza, si precisa che la disposizione oggetto della pronuncia in esame è stata modificata - successivamente alla proposizione del ricorso costituzionale da parte del Governo - con l'inserimento, in maniera espressa, dell'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti per le attrezzature ed i servizi di importo superiore alle soglie comunitarie.

La Corte ha ritenuto comunque che la modifica intervenuta non escludesse l'assoggettamento al sindacato di legittimità della disposizione nella formulazione originaria oggetto di ricorso, in quanto la stessa era rimasta vigente per circa un anno prima della modifica ed era quindi suscettibile di aver prodotto effetti giuridici.